



**Tribunale ordinario di Milano**  
*Sezione II Civile – sez. fallimentare*

Il Tribunale, nel procedimento di concordato preventivo **GOLD PLAST S.P.A.**, iscritto al n. **54/2019 CP**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Irene Lupo	presidente
d.ssa Luisa Vasile	giudice
d.ssa Rosa Grippo	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso con cui la società **GOLD PLAST S.P.A.** con sede in Milano ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

**preso atto**

che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e che la ricorrente ha prodotto bilanci, relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale, nonché l'elenco nominativo dei suoi creditori con indicazione dei suoi importi;

**ritenuto**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (cfr.all.in atti), salva la nuova determinazione necessaria in caso di proposta definitiva con deposito del piano;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la



conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

- che, quanto all'istanza inaudita altera parte di sospensione dei rapporti bancari indicati nel ricorso il Tribunale debba provvedere solo all'esito della integrale instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, riservata, ogni caso, la valutazione sull'applicabilità alle singole fattispecie dell'art. 169 bis L.F. Sul punto si osserva che il provvedimento *inaudita altera parte* ha natura eccezionale in quanto deroga al principio del contraddittorio e pertanto può essere emesso soltanto se espressamente previsto dalla norma, che ne preveda i limiti e i presupposti: ebbene, mentre le disposizioni in materia di procedimenti cautelati in generale lo consentono, l'art. 169 bis l.f., quale disciplina speciale in materia di concordati preventivi, non l'ha contemplato. Pertanto la relativa richiesta di ottenere il provvedimento *inaudita altera parte* è qui inammissibile;

### P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall:

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 11.10.2019** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina **un commissario giudiziale nella persona del dott. Luigi Saporito**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro **il termine di quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la **somma di € 18.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la BNL, nell'agenzia che ha sede presso questo Tribunale;

3.2. allo scadere del 13.07.2019, 12.08.2019 e 11.09.2019 depositi in cancelleria una **situazione finanziaria aggiornata** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul **Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone **una copia al commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale **solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati**;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:



- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al g.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. dispone, altresì, che parte ricorrente dia notizia dell'istanza di sospensione dei rapporti bancari alla controparti contrattuali indicate nell'istanza, procedendo a notiziare la suddetta a mezzo posta certificata e, in mancanza, a mezzo fax, **entro il 28.06.2019**, provvedendo nei successivi cinque giorni a depositare le copie delle comunicazioni effettuate alle singole controparti;

6. fissa ulteriore termine alla suddetta controparte contrattuale per osservazioni o deduzioni, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale anche a mezzo fax, entro il **12.07.2019**);

7. dispone che il Commissario giudiziale depositi il proprio parere motivato sull'istanza e sulle controdeduzioni della controparte contrattuale **entro il 19.07.2019**;

8. si riserva di provvedere all'esito della scadenza del suddetto termine

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, 13/06/2019

Il Giudice estensore  
*Dott.ssa Rosa Grippo*

Il Presidente  
*d.ssa Irene Lupo*

